essere realizzati anche in deroga alle norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, previo rilascio del permesso di costruire, purchè non comportino aumenti di cubatura.

2. Nel caso previsto dal comma 1, la domanda per il rilascio del permesso di costruire è corredata oltre che dalla documentazione prevista dall'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, anche da una relazione a firma di un tecnico abilitato che asseveri che gli interventi di ristrutturazione sono volti ad adeguare gli esercizi ed i luoghi di lavoro alle disposizioni di cui all'articolo 51 della l. 3/2003.

Art. 36
(Modifica all'allegato A previsto dall'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 22 "Istituzione del parco naturale-archeologico dell'Inviolata in Guidonia-Montecelio")

1. La cartografia contenuta nell'allegato A previsto dall'articolo 3 della l.r. 22/1996 è sostituita dalla cartografia in scala 1:10.000 di cui all'allegato A alla presente legge.

Art. 37
(Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 concernente la difesa del suolo e successive modifiche)

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 53/1998 è inserita la seguente:
"b bis) l'utilizzazione e le concessioni dei beni del demanio marittimo, fatte salve le funzioni ed i compiti amministrativi delegati ai comuni ai sensi dell'articolo 77, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche;".

2. Alla lettera c ter) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 53/1998 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché l'autorizzazione all'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo, ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n.179 (Disposizioni in materia ambientale);".

3. Dopo l'articolo 39 della l.r. 53/1998 è inserito il seguente:

"Art. 39 bis
(Parere per l'impiego di materiali provenienti da fondali marini)

1. In attesa dell'istituzione della commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), il parere previsto dall'articolo 21 della l. 179/2002 è reso dal comitato tecnico scientifico di cui alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36) e successive modifiche.".

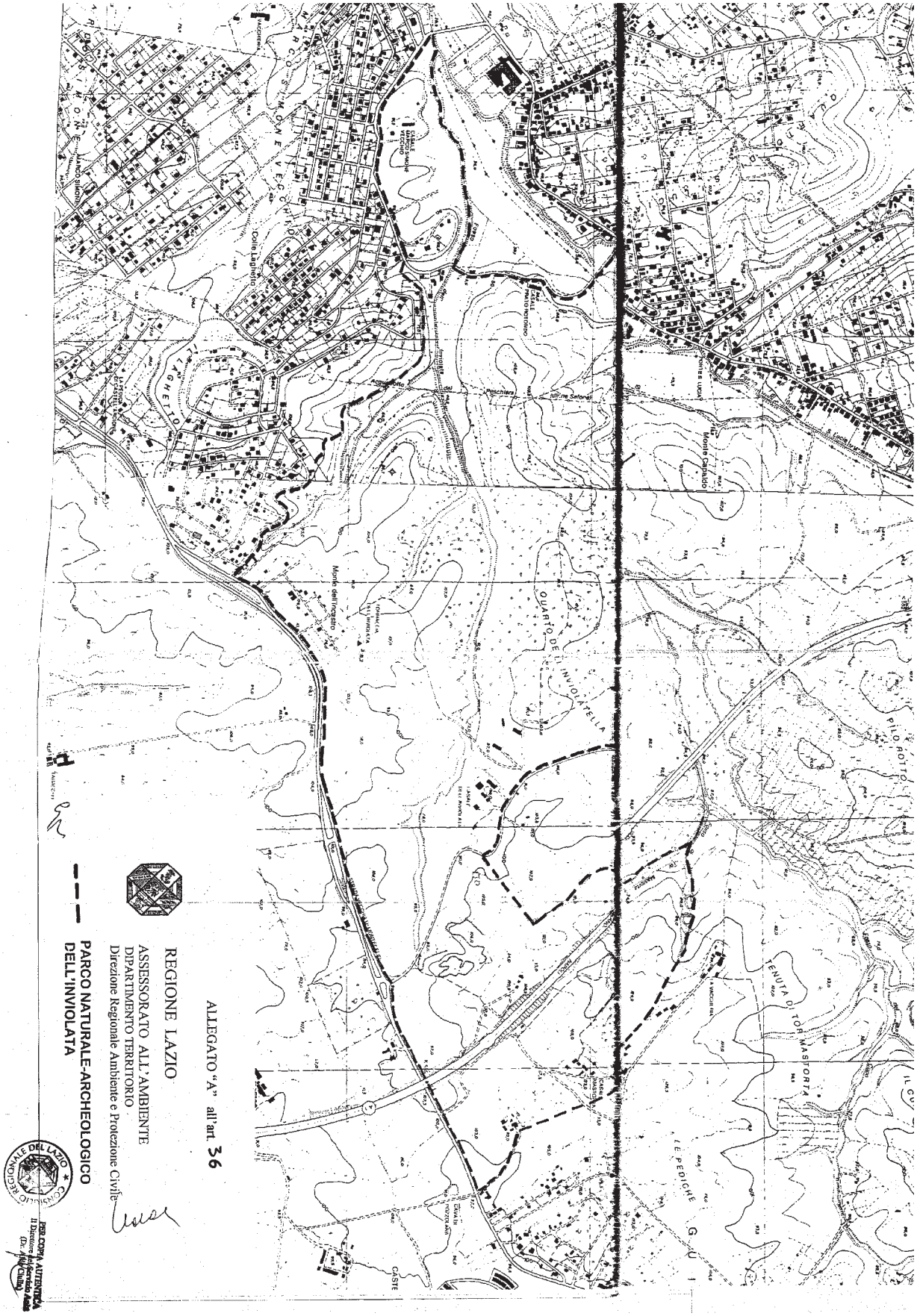
ALLEGATO "A" all'art. 36
REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile
PARCO NATURALE-ARCHEOLOGICO
DELL'INVIOLATA
Colle Laziale
Monte Cappello
Monte dell'Incastro
QUARTO DELL'INVIOLATELLA
TENUTA DI TOR MASTORTA
LE PEDICHE
PILO ROTTO
CASTE